

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E
TRASPORTO DI PERSONE DISABILI
PERIODO:1/03 /2021– 31/08/2021**

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

L'Unione Colline Matildiche, denominata di seguito per brevità Unione, nell'ambito dei servizi di accesso previsti dalla normativa vigente e tesi a facilitare e favorire l'integrazione di persone diversamente abili, organizza ed eroga per utenti in carico ai servizi sociali e residenti nei comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, servizi di accompagnamento e trasporto socio-assistenziali.

ART. 2 - OGGETTO

La presente convenzione intende disciplinare i rapporti tra i contraenti relativamente al servizio di accompagnamento e trasporto di disabili in carico al servizio sociale ed indicati dall'Unione Colline Matildiche, residenti nei comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo per il periodo: **01/03 /2021– 31/08/2021** con possibilità di rinnovo per successivi 6 mesi.

Le strutture presso le quali si svolgeranno i servizi di trasporto sono strutture socio-sanitarie e luoghi ove vengono svolte attività lavorative o socio-occupazionali situate prevalentemente nel distretto di Reggio Emilia, ma anche in strutture del territorio provinciale.

ART. 3 - DURATA

La presente convenzione decorre dall'1 marzo 2021 ed ha validità fino al 31 agosto 2021 con possibilità di rinnovo per altri 6 mesi.

ART. 4 – RIMBORSI

Il rimborso dovuto al soggetto gestore per i servizi oggetto della presente convenzione è pari ad Euro 42.000 Iva compresa (se dovuta) esclusivamente per i servizi di trasporto effettivamente attuati, comprensivi di ogni onere, delle tratte (intendendosi per tratta il singolo viaggio) effettivamente effettuate per ogni utente e di tutti i dispositivi utilizzati in ottemperanza ai protocolli Covid-19.

L'importo complessivo suddetto comprende tutte le prestazioni previste nella presente convenzione. La quantità delle tratte indicata nella tabella di cui al successivo art. 5 è puramente indicativa, non è impegnativa, essendo subordinata ad eventualità e circostanze non prevedibili (calendario ed orari annuali, n. utenti in carico, progettualità definite in sede di UVH, ecc...); tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo e non costituiscono obbligo e vincolo per l'Unione Colline Matildiche.

ART. 5 PIANO DEI TRASPORTI

Il servizio oggetto della presente convenzione ha per obiettivo il trasporto (andata e ritorno) di utenti diversamente abili residenti nei comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, in carico ai servizi sociali dell'Unione Colline Matildiche ed in stretto raccordo con i soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie del distretto di Reggio Emilia e con gli Enti presso cui vengono svolte attività lavorative o socio-occupazionali.

In via ordinaria, il soggetto gestore non svolgerà alcuna attività di assistenza e/o accompagnamento degli utenti durante il tragitto; qualora si renda necessario, al ricorrere di specifiche e determinate circostanze (quali, a titolo esemplificativo, la sussistenza di peculiari condizioni di disabilità dell'utente), il servizio prestato dal soggetto gestore potrà avere ad oggetto, altresì, l'attività di assistenza e/o accompagnamento, durante il tragitto, di taluni dei predetti utenti diversamente abili, da realizzarsi mediante il coinvolgimento di un accompagnatore dedicato, restando inteso che

l'esecuzione di tali servizi di assistenza e accompagnamento dovrà essere espressamente richiesta dall'Unione, di volta in volta.

Per tali servizi il soggetto gestore dovrà provvedere con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari, autisti ed eventuale accompagnatore, ove espressamente richiesto e concordato, e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti ed i protocolli Covid-19, secondo le esigenze settimanali di frequenza degli utenti nelle strutture socio-assistenziali distrettuali sulla base delle varie modalità di riapertura dei suddetti servizi a seguito dell'emergenza Covid-19.

Indicativamente si stimano ca. 66.000 Km annui. e n. 15 utenti da trasportare di cui n.4 in carrozzina. Poiché i valori suddetti possono variare in relazione all'incremento o al decremento degli utenti in carico e frequentanti i servizi socio-sanitari nonché alle organizzazioni orarie delle stesse strutture ed alle progettualità effettuate dai servizi sociali in sede di Uvh, oppure potrebbero essere sospesi a seguito dell'emergenza Covid-19, gli interventi sopra riportati sono puramente indicativi e non impegnativi per l'Unione Colline Matildiche. L'Unione Colline Matildiche comunicherà per iscritto al soggetto gestore il reale fabbisogno, con almeno 15 giorni di anticipo prima dell'avvio del servizio.

Il Piano dei Trasporti concordato tra le parti avrà piena efficacia vincolante tra le stesse e, pertanto, il gestore dovrà effettuare le tratte ivi indicate, e l'Unione dovrà corrispondere i rimborsi economici per le spese sostenute per il servizio che sarà effettivamente attuato. Resta inteso che l'Unione potrà richiedere al gestore modifiche al numero di tratte previste nel Piano dei Trasporti, in aumento o in diminuzione, soltanto fino a concorrenza di un quinto (1/5) del valore complessivo dei rimborsi spettanti ai sensi del Piano dei Trasporti concordato.

I servizi oggetto della presente convenzione comprendono le seguenti attività:

- aiuto nella salita e discesa sull'automezzo degli utenti;
- assistenza durante i tragitti;
- assistenza agli utenti nel mantenimento del corretto comportamento durante il tragitto;
- accompagnamento degli utenti all'ingresso delle strutture di destinazione e nel rientro a domicilio (fino alla soglia di ingresso dell'immobile ove l'utente è domiciliato).

Qualora, al ricorrere di specifiche e determinate circostanze, per lo svolgimento delle predette attività sia richiesta la presenza di un accompagnatore, essa dovrà essere preventivamente concordata tra le parti in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il gestore è tenuto a dichiarare, prima dell'inizio del servizio e dopo aver preso visione della versione definitiva del Piano dei Trasporti di cui al precedente articolo 5, di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi, della viabilità, delle modalità di esecuzione, nonché di tutte le condizioni generali e particolari del servizio stesso e di poterlo svolgere correttamente in ogni sua parte.

Il gestore è tenuto ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all'affidamento del servizio ed al rispetto dei protocolli Covid-19 in materia di trasporti.

I servizi oggetto della presente convenzione sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore e salvo quanto previsto dalla presente convenzione.

E' fatto obbligo al gestore di svolgere correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'altro previsto dal Piano Trasporti, della presente convenzione, dalle normative vigenti in materia.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza degli utenti.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente, malessere temporaneo dell'autista o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, il gestore è tenuto ad intervenire con mezzi e personale di riserva in tempi e con modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E MODALITÀ DELL'INTERVENTO

Gli operatori ed i volontari devono avere compiuto il diciottesimo anno di età, essere fisicamente e professionalmente idonei, a conoscenza della lingua italiana e di comprovata capacità, onestà e moralità. Per tale personale valgono le disposizioni regionali e statali in materia di titolo di studio e dovrà inoltre essere munito di certificazione di idoneità fisica, nonché di patente di guida di categoria B.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà essere coperto da adeguata polizza assicurativa (infortuni e R.C.T.). Tutto il personale che sarà a contatto con gli utenti dovrà inoltre possedere idonee qualità morali che dovranno essere dichiarate ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché del fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli artt.380 e 381 del codice di procedura penale, di non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale.

Durante l'espletamento dei servizi è fatto obbligo a tutto il personale addetto di indossare in modo visibile un tesserino personale di riconoscimento. Gli operatori ed i volontari dovranno adottare, nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, un comportamento atto a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

E' vietato a detto personale prestare servizi retribuiti a titolo personale agli utenti.

Gli operatori ed i volontari dovranno, durante tutto il periodo di svolgimento dei servizi, effettuare incontri di verifica e monitoraggio dell'utenza in raccordo con gli operatori dei servizi sociali, del servizio handicap Ausl di Reggio Emilia e dei coordinatori delle strutture socio-sanitarie frequentate dagli utenti.

Tali incontri dovranno essere tenuti secondo modalità da concordare di volta in volta con il gestore, con preavviso di almeno 10 giorni prima della data individuata per lo svolgimento dell'incontro.

Il gestore farà quanto ragionevolmente possibile per consentire, per l'intera durata della convenzione, la permanenza dello stesso personale in tutti i servizi oggetto della convenzione, senza, tuttavia, che ciò costituisca alcun obbligo o vincolo per il gestore.

In caso di assenza di operatori o volontari, la sostituzione deve avvenire in tempo utile per l'esecuzione del servizio; accordi diversi in merito a singole sostituzioni possono essere stabiliti tra il gestore e l'Unione Colline Matildiche per assicurare la massima efficacia degli interventi.

Il gestore si impegna a svolgere puntualmente l'accompagnamento (ove richiesto e concordato) ed il trasporto degli utenti residenti nei comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo secondo i nominativi, gli indirizzi, i recapiti telefonici, gli orari di trasporto comunicati dal Servizio Sociale dell'Unione Colline Matildiche, prima dell'inizio del servizio, restando inteso, tuttavia, che tali indicazioni dovranno essere conformi al Piano dei Trasporti previamente concordato.

Sono possibili, nel corso dell'anno, variazioni temporanee degli orari, dei luoghi e dei nominativi trasmessi.

Tali variazioni temporanee dovranno essere comunicate al gestore di norma 48 ore di anticipo e previamente concordate tra gestore ed Unione, fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 5 e 6; una volta che tali variazioni siano state concordate, esse saranno rispettate dal gestore nella programmazione dell'accompagnamento e del trasporto.

In particolare, per tutti gli itinerari previsti, il gestore dovrà garantire per ogni mezzo la presenza di un autista in possesso di patente idonea al mezzo utilizzato e dovrà accertarsi della presenza di un accompagnatore per ciascun mezzo in circolazione, ove il servizio di accompagnamento sia stato espressamente richiesto e concordato, in conformità al precedente articolo 5.

Durante il servizio non è ammessa la presenza di altri passeggeri diversi dall'utenza e dal personale del gestore che, a vario titolo, sarà presente all'interno del mezzo.

Durante il servizio il conducente dovrà essere munito di telefono cellulare, da utilizzare comunque nelle modalità compatibili con la normativa vigente.

Il personale assegnato al servizio dovrà possedere caratteristiche morali adeguate ed effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza tenendo una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti; dovrà altresì osservare scrupolosamente un dovere di riservatezza relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti e le loro famiglie e con il servizio sociale.

Il gestore deve garantire, prima dell'inizio del servizio, la disponibilità di una sede organizzativa nel territorio di uno dei comuni dell'Unione Colline Matildiche. Tale sede deve risultare idonea e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività e deve essere dotata di almeno una linea telefonica regolarmente presidiata durante le ore di servizio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 19.00), di un apparecchio fax con linea separata e di supporti informatici adeguati provvisti di collegamento ad internet.

Il gestore è tenuto a designare un Referente (e, in caso di assenza, un suo sostituto) e a comunicarne il nominativo al Responsabile del Servizio Sociale dell'Unione Colline Matildiche all'atto di avvio del servizio.

Il Referente deve svolgere funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento del servizio e di raccordo con i referenti del Servizio Sociale dell'Unione Colline Matildiche, le famiglie degli utenti, i soggetti gestori dei servizi socio-sanitari. Il Referente rappresenta il gestore nei confronti del committente e deve disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio alle prescrizioni della presente convenzione.

Il gestore si impegna a garantire la continuità del ruolo di Referente.

Ogni e qualsiasi comunicazione da inviarsi dall'Unione al gestore ai sensi della presente comunicazione dovrà essere indirizzata al Referente, all'indirizzo ed ai recapiti che saranno di volta in volta comunicati all'Unione ai sensi di quanto precede. Il gestore non sarà tenuto a tenere in considerazione e/o a valutare comunicazioni indirizzate dall'Unione a soggetti diversi dal Referente, le quali saranno, pertanto, prive di efficacia.

Il gestore dovrà inoltre garantire per tutto l'arco temporale di effettuazione dei servizi (dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 19.00) la reperibilità del Referente di cui sopra al fine di poter concordare tempestivamente, in caso di necessità, le necessarie modifiche al programma di trasporto giornaliero, tramite comunicazione telefonica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica effettuata dal competente ufficio dell'Unione.

Il gestore si impegna inoltre a far partecipare i propri operatori, a seconda delle necessità, il referente per l'organizzazione del servizio ed i volontari accompagnatori, su semplice richiesta, ad incontri disposti dall'Unione per le attività di programmazione, organizzative e gestionali inerenti la presente convenzione, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente. Tali incontri dovranno essere tenuti secondo modalità da concordare di volta in volta tra le parti, con preavviso di almeno

15 giorni prima della data individuata per lo svolgimento dell'incontro, restando inteso che gli stessi non potranno tenersi per più di 3 giornate in ciascun anno solare.

Il gestore dovrà informare tempestivamente l'Unione di eventuali inconvenienti o incidenti che si dovessero verificare durante l'effettuazione del servizio o di qualsiasi altro fatto che abbia coinvolto il/i mezzo/i e/o i terzi e/o gli utenti (anche per consentire al servizio sociale competente di adottare i provvedimenti conseguenti che si rendessero eventualmente necessari), nonché per quanto concerne l'eventuale interruzione, sospensione o variazione del servizio.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o altri casi di forza maggiore, dovranno essere effettuate le necessarie deviazioni dei percorsi per garantire comunque l'esplicitamento del servizio.

In caso di controversie con gli utenti, le loro famiglie, gli operatori delle strutture socio-sanitarie o terzi in genere, il gestore dovrà darne immediata, precisa e circostanziata comunicazione all'Unione, che è il soggetto deputato alla loro risoluzione.

Caratteristiche degli automezzi

Tutti gli automezzi dovranno avere caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti ed essere in regola con ogni disposizione vigente in tema di autoveicoli adibiti al trasporto di persone diversamente abili. Il gestore dovrà conformarsi a tutte le prescrizioni di legge, regolamentari, ecc., che dovessero intervenire nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

Gli automezzi utilizzati devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:

- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs n. 285/92), essere regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del medesimo Codice presso la motorizzazione civile, circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;
- essere coperti da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli; il gestore ha l'obbligo di assicurare ogni automezzo impiegato nel servizio contro i rischi di responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli stessi, secondo quanto disposto dall'art. 1 della Legge 24.12.1969 n.990 (come successivamente modificata) "Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 24 novembre 1970 n.973);
- gli automezzi, inoltre, devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 285/92 (come successivamente modificato);
- tutti i veicoli devono essere rispondenti a caratteristiche minime di emissione Euro 4 ;
- gli automezzi devono essere adeguati e puliti.

Durante lo svolgimento del servizio gli automezzi dovranno essere perfettamente efficienti, privi di vizi o difetti di funzionamento, puliti ed in ordine. L'Unione si riserva la facoltà di visionarli a sua discrezione durante tutto il periodo di vigenza contrattuale fornendo al gestore un preavviso di 1 giorno e con modalità tali da non compromettere e/o ritardare l'esecuzione dei servizi ai sensi della presente convenzione.

L'Unione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi documento (se esistente) attestante il rispetto della disciplina che regola l'esercizio del trasporto di persone diversamente abili per quanto attiene l'idoneità e le caratteristiche dei mezzi, nonché l'adempimento degli obblighi assicurativi come previsti nella presente convenzione.

Il gestore è responsabile per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero verificarsi, a causa e/o in occasione dell'esecuzione del servizio, a persone o cose.

In ogni caso, per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno accertato, sofferto in dipendenza del comportamento inadempiente del gestore, l'Unione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti di quest'ultima.

L'Unione è altresì sollevato da ogni responsabilità derivante da eventuali infrazioni al Codice della Strada od inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto di persone diversamente abili.

Personale addetto alla gestione del servizio di trasporto ed accompagnamento

Tutti gli operatori dei mezzi adibiti al servizio (i.e. autisti) dovranno essere muniti di patente di guida e di tutti i titoli validi per la conduzione del mezzo assegnato e di tutti gli altri requisiti di legge.

Fatte salve le sanzioni stabilite dalla Legge, gli autisti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dovranno essere allontanati immediatamente dal servizio.

Il conducente e/o gli eventuali accompagnatori rispondono di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale degli utenti trasportati che essi stessi abbiano determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie, quali, ad esempio, salita e discesa dagli automezzi.

Resta inteso che l'attività prestata dal gestore è limitata all'accompagnamento degli utenti all'ingresso delle strutture di destinazione e, al rientro, fino alla soglia di ingresso dell'immobile ove l'utente è domiciliato, restando espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dal gestore, dei propri conducenti e/o di eventuali accompagnatori per fatti, eventi o circostanze accaduti oltre tali soglie di ingresso.

Il gestore dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o soci o volontari tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Nell'esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione, il gestore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato, ove esistenti.

Il gestore garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei propri operatori/volontari ed ogni altro obbligo di legge.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento e di quant'altro possa risultare opportuno o essere reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE

L'Unione Colline Matildiche mantiene le funzioni di presa in carico, indirizzo, controllo e coordinamento per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvederà con proprio personale:

- a) all'individuazione degli utenti e dei bisogni assistenziali;
- b) alla determinazione degli interventi e dei servizi di accompagnamento e trasporto;
- c) alla verifica degli interventi;
- d) ai rapporti con le famiglie, le strutture socio-sanitarie e gli operatori dell'Ausl di Reggio Emilia;
- e) alla cessazione delle progettualità;
- f) all'eventuale determinazione delle tariffe da porre a carico degli utenti.

L'Unione Colline Matildiche si impegna altresì ad una continua collaborazione col Referente del servizio individuato ed indicato dal gestore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con gli utenti.

L'Unione Colline Matildiche indica quale proprio referente la Responsabile del Settore Adulti Anziani e Disabili dell'Area Sociale o, in sua assenza, un suo sostituto, al quale il personale del gestore potrà/dovrà rivolgersi in caso di problemi organizzativi ed operativi di varia natura.

Al fine di quanto precede, contestualmente all'avvio del servizio l'Unione comunicherà al gestore l'indirizzo e i recapiti di tale referente. Qualsiasi comunicazione prevista dalla presente convenzione dovrà ritenersi validamente effettuata qualora inviata dal gestore al referente dell'Unione come sopra individuato.

Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno due volte all'anno al fine di confrontarsi e verificare l'andamento del servizio oggetto della presente convenzione ed analizzare nel dettaglio le modalità di svolgimento dello stesso, in particolare in relazione ai rapporti con l'utenza, all'ammontare dei chilometri effettuati, agli orari e ad ogni altro utile elemento inerente gli accordi fra le parti.

ART. 9 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto specificatamente indicato negli altri articoli della presente convenzione, sono a carico del gestore tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione dei servizi di cui alla presente convenzione, nonché le attività di seguito specificamente riportate

- tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, carburante, olio, gomme, ecc.;
- tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio (dipendente e/o volontari) come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant'altro, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza nel lavoro;
- le imposte, le tasse, le assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- l'assunzione completa del rischio di gestione del servizio;
- nei confronti del personale dipendente, l'applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o receda da esse.

Il gestore sarà responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso l'Unione quanto verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati durante l'esecuzione dei servizi per colpa o negligenza tanto sua quanto dei suoi dipendenti.

Il gestore è inoltre responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni della presente convenzione e della perfetta riuscita del servizio, nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso di validità della convenzione (comprese le norme regolamentari dell'Unione e le ordinanze sindacali), aventi attinenza con i servizi in oggetto, comprese le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse ai servizi oggetto della presente convenzione.

Il gestore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne l'Unione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature, derivanti da propri inadempimenti della presente convenzione, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto della convenzione.

Il gestore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare; la stessa si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione dei mezzi.

Il gestore si intenderà inoltre obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici a qualunque titolo preposti alla vigilanza dovessero formularle nel corso della durata della convenzione, esonerando esplicitamente l'Unione dall'obbligo di vigilanza su tale aspetto.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, resta inteso che l'ammontare del danno complessivamente risarcibile dal gestore ai sensi della presente convenzione non potrà essere superiore al 100% del valore dei rimborsi economici ricevuti dal gestore ai sensi della presente convenzione. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1681 c.c., tale limitazione non opera per gli eventi dannosi causati dal gestore e che colpiscono le persone dei soggetti trasportati.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI.

È a carico del gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dalla presente convenzione. Il gestore prima dell'inizio del servizio dovrà consegnare all'Unione copia delle seguenti polizze assicurative, con specifico riferimento alla presente convenzione, stipulate con una primaria compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, che dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata contrattuale:

- a copertura della responsabilità civile automezzi (RCA): massimale unico per sinistro e per mezzo non inferiore a 10 milioni di Euro; la polizza assicurativa deve dare copertura per il numero dei posti omologati;

- a copertura delle responsabilità civili per danni a terzi (RCT), a ulteriore garanzia per tutte le prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA dei mezzi, ivi compresi i danni a beni mobili ed immobili di proprietà dell'Unione, e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), nelle quali venga esplicitamente indicato che l'Unione viene considerato "terzo" a tutti gli effetti, con massimale minimo di:

- 3 milioni di Euro per sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con il limite di 4 milioni di Euro per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di 4 milioni di Euro per danni a cose, relativamente alla Responsabilità civile verso terzi (Rct);
- 3 milioni di Euro per sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, con il limite di 2 milioni di Euro per ogni infortunato, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco).

ART. 11 - VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Unione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, attraverso il proprio responsabile del Settore Adulti-Anziani-Disabili, o suo delegato, ai controlli ritenuti necessari relativamente all'andamento del servizio, al parco mezzi e al personale impiegato, con modalità tali da non compromettere l'esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione.

Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti al gestore dalla presente convenzione e l'Unione potrà disporre sopralluoghi, ispezioni, verifiche, ecc.

In nessun caso l'espletamento di tali funzioni può essere invocato dal gestore o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione di responsabilità.

ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Il gestore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento.

Salvo quindi più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o dagli altri articoli della presente convenzione, qualora all'Unione risultino inadempienze di qualsivoglia natura, inosservanze della convenzione, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili alla responsabilità del gestore, queste verranno direttamente contestate al Responsabile del servizio. Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare al gestore l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte del gestore entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l'Unione valuti non accolte le controdeduzioni presentate dal gestore, le parti faranno quanto possibile per avviare un dialogo finalizzato a risolvere in buona fede il disaccordo. In caso di mancata presentazione di controdeduzioni da parte del gestore, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal termine previsto per il ricevimento della controdeduzione, l'Unione comunicherà al gestore l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale.

Il gestore è tenuto a dedurre l'importo della penale dalla prima fattura utile.

Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione ai sensi dell'art. 14, l'ATS, indipendentemente dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, potrà essere irrogata una penale di entità variabile da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per ogni singola infrazione.

Si riporta di seguito l'elenco delle violazioni con la relativa sanzione:

- mancato rispetto, senza giustificato motivo e fatti salvi i casi di forza maggiore, dei punti di fermata e degli itinerari stabiliti in accordo con l'Unione: € 100,00;
- trasporto di utenti superiore a quello consentito per singolo automezzo: € 100,00;
- mancato rispetto degli orari senza giustificato motivo e fatti salvi i casi di forza maggiore, per un periodo di tempo eccedente i 20 minuti, fatti salvi i casi di forza maggiore: € 400,00;
- sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata o ritorno: € 500,00;
- mancata o insufficiente vigilanza sino all'ingresso delle strutture di destinazione e alla soglia di ingresso dell'immobile ove l'utente è domiciliato: € 1.000,00;
- violazione di disposizioni della presente convenzione che determinino la prolungata interruzione del servizio e che abbiano comportato gravi danni agli utenti, e fatta salva la risoluzione della convenzione in casi di particolare gravità: € 1.500,00;
- utilizzo di automezzo non conforme alla vigente normativa: € 5.000,00;

Se il gestore sarà sottoposto nell'arco di 6 mesi a n.3 (tre) penali che determinino il pagamento da parte dell'ATS di un importo complessivo superiore ad € 15.000,00, sarà facoltà dell'Unione stesso risolvere la convenzione.

Per l'accertamento dell'inadempienza l'Unione potrà tenere conto anche delle segnalazioni, purchè oggettive e circostanziate, provenienti dai familiari degli utenti, dagli operatori delle strutture socio-assistenziali e dall'Ausl di Reggio Emilia.

ART. 13 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il gestore si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione della convenzione, l'Unione Colline Matildiche avrà facoltà di richiedere ad altra

impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi al gestore.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possono essere derivati all'Unione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento, ai termini di cui alla presente convenzione.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienza e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi previsti dalla convenzione l'Unione Colline Matildiche si riserva la facoltà di risolvere la convenzione in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il gestore (fermo restando il pagamento dei rimborsi maturati e non ancora pagati), nei tempi, modi e condizioni previsti nella convenzione e fatto comunque salvo quanto già disposto in precedenti articoli della presente convenzione. Possono costituire causa di risoluzione, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia e fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli della presente convenzione:

- 1) gravi irregolarità che abbiano arrecato danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, all'Unione;
- 2) l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni di cui alla presente convenzione volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi e regolamenti;
- 3) il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto;
- 4) frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 5) violazione dell'obbligo di permettere all'Unione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- 6) mancato svolgimento, senza giustificato motivo e fatti salvi i casi di forza maggiore, dei servizi richiesti, in tutto o in parte, per un periodo eccedente 3 giorni;
- 7) irregolarità amministrative e/o contabili che compromettano la regolare esecuzione del servizio;
- 8) dichiarazione di fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del gestore, ovvero sottoposizione della stessa ad atti di sequestro e/o pignoramento;
- 9) mancato assolvimento agli obblighi assicurativi di cui alla presente convenzione;
- 10) gravi violazioni alla legislazione vigente sulla sicurezza e salute sul lavoro e sulla tutela ambientale.

Ravvisata la sussistenza di una delle cause di risoluzione sopra descritte, l'Unione Colline Matildiche la contesterà per iscritto alla controparte, che avrà trenta giorni di tempo per produrre eventuali controdeduzioni e/o per rimediare all'inadempimento contestato. Decorso tale termine senza che l'inadempimento sia stato rimediato o avendo l'Unione ritenuto di non accogliere le eventuali controdeduzioni, sulla base di giustificati motivi oggettivi, la convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione della convenzione comporterà il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Unione, nonché il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che lo stesso deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento del servizio ad altra/e ditta/e. In caso di scioglimento della convenzione, il gestore è comunque tenuto a proseguire l'incarico fino a nuova assegnazione.

ART. 15 - OBBLIGO DI AFFIANCAMENTO

Alla cessazione definitiva del rapporto il gestore dovrà garantire l'affiancamento nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione connessi al nuovo soggetto gestore. Il periodo di affiancamento e supporto avrà durata massima di un mese al fine di realizzare un passaggio di consegne adeguato ed un opportuno cambio di gestione nel periodo iniziale del servizio.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI (REGOLAMENTO UE N. 2016/679).

L'aggiudicatario si assume le funzioni di Responsabile del trattamento ed a tal fine si impegna a nominare un Responsabile, che, a sua volta, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali.

Oggetto delle presenti condizioni è definire le modalità nelle quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto del Titolare del trattamento dei dati a carattere personale necessari per fornire il servizio oggetto della presente convenzione.

La natura delle operazioni realizzate sui dati è inerente alle funzioni di cui all'art. 5.

I dati a carattere personale trattati sono dati anagrafici, recapiti, certificati medici, diagnosi sanitarie, dati sulla situazione economica, abitativa, professionale, sulle convinzioni religiose, ecc.

Misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le seguenti misure di sicurezza:

- a) viene assicurata su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento tramite utilizzo di armadi con chiave per documenti e cartelle e password e codici di accesso ai computer e programmi condivisi in rete; è effettuato quanto più possibile con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e in misura residuale manuali;
- b) è assicurata tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico mediante digitalizzazione dei documenti e backup su server della rete aziendale;
- c) Il Responsabile è autorizzato, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, a designare espressamente e per iscritto i dipendenti e i collaboratori autorizzati/incaricati allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali, attribuendo loro specifici compiti e funzioni ed impartendo adeguate informazioni ed istruzioni; tali dipendenti e collaboratori dovranno assicurare livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati; il Responsabile dovrà inoltre garantire la tenuta del registro dei trattamenti svolti, l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti; la designazione di un RPD-DPO nei casi previsti dal regolamento.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in taluni casi necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali o per l'erogazione del servizio; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio; i dati trattati sono soggetti alla normativa sulla trasparenza e il diritto di accesso.

Diritto di informazione delle persone interessate

Spetta al Titolare del trattamento fornire l'informativa alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.

Notifica della violazione di dati a carattere personale

Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 2 (due) giorni dopo esserne venuto a conoscenza e con le modalità di seguito indicate. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all'autorità di controllo competente.

Disposizione dei dati al termini delle prestazioni contrattuali

I dati personali in possesso saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa alla base del trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, il Titolare del trattamento verifica la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Registro delle categorie di attività di trattamento

Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono:

- il nome ed i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che attestano l'esistenza di opportune garanzie;
- per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità:
- i mezzi che permettono di garantire la segretezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- i mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento.

Documentazione

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni.

Obblighi del Titolare del trattamento di fronte al Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

1. fornire al Responsabile del trattamento, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, tutte le informazioni necessarie per il rispetto della privacy;
2. documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
3. vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
4. supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni da parte del Responsabile del trattamento.

ART. 17 NORME ANTIPEDOFILIA

Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro” nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: “1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

L’eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l’Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

ART. 18 - PAGAMENTI

Il pagamento dei rimborsi spettanti al gestore per il servizio oggetto della presente convenzione verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del periodo di cui trattasi ed in allegato il n. di tratte giornaliera effettuate distinte per ogni utente / comune.

Con il corrispettivo si intende interamente compensato dall’Unione tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione dell’ servizio, qualsiasi onere, espresso e non dalla presente convenzione, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all’Unione Colline Matildiche e riporteranno tutte le indicazioni richieste per l’accettazione delle fatture elettroniche.

Il codice univoco dell’Unione Colline Matildiche destinatario delle fatture elettroniche è: UF3 BJR. Si informa altresì che l’Unione Colline Matildiche rientra nel regime di cui all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment).

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa.

L’Unione Colline Matildiche provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in fattura se dovuta.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali penalità accertate applicate per inadempienza a carico del gestore e quant’altro dalla stessa dovuto.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore con la stipula della convenzione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI ACCESSORI

Ciascuna delle parti, per quanto di rispettiva competenza, sosterrà le proprie spese eventuali relative alla stipula della presente convenzione, nessuna esclusa.

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti della convenzione (giudiziali ed extragiudiziali) il gestore elegge domicilio legale nella Provincia di Reggio Emilia.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

L'aggiudicatario accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Reggio Emilia.

•

Quattro Castella, _____-2021

p. L'Unione Colline Matildiche

p. Il Gestore
